Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 14 maggio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 130 DEL 14 MAGGIO 1977:

Supplemento n. 1

LEGGE 5 maggio 1977, n. **188.**
Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1976.

Supplemento n. 2

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1977.
Modificazioni alla tariffa obbligatoria applicabile ai trasporti di merci su strada tra l'Italia e la Germania Occidentale.

(4764)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 maggio 1977, n. **186**.
Elevazione del contingente delle unità di leva per l'incorporamento nel Corpo degli agenti di custodia quali volontari ausiliari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il contingente di guardie di custodia ausiliarie di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, è elevato a 2500 unità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 4 maggio 1977, n. **187**.
Revisione generale dei prezzi dei medicinali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la necessità ed urgenza di attuare la revisione generale dei prezzi dei medicinali secondo i criteri stabiliti dal CIPE, così come previsto dall'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1977 sono abrogati il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 23 maggio 1955 e l'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, modificato dall'art. 32 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Rimane fermo il diritto degli enti ed istituti, già titolari dello sconto di cui alle norme indicate nel precedente comma, ad acquistare direttamente dai produttori qualsiasi preparazione farmaceutica in dose e forma di medicamento, nonchè i galenici preconfezionati, da consumare direttamente nei propri ambulatori.

Art. 2.

Il nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali, di cui al disposto dell'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, diventa operativo con decorrenza 1° giugno 1977.

La revisione generale dei prezzi dei medicinali secondo i criteri stabiliti dal CIPE dovrà essere ultimata, nella sua prima applicazione, entro il 30 novembre 1977.

Art. 3.

Le confezioni farmaceutiche delle specialità medicinali inserite nel prontuario terapeutico, approvato con decreto ministeriale 19 ottobre 1976, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno seguitare ad essere munite del bollino esterno o fustellato previsto dall'art. 2 della convenzione 23 marzo 1956, stipulata tra gli enti mutualistici ed i rappresentanti delle aziende farmaceutiche, dei farmacisti e dei grossisti.

I farmacisti hanno l'obbligo di applicare il bollino esterno o fustellato, di cui al precedente comma, sulle ricette spedite a favore degli assistiti degli enti mutualistici preposti alla assistenza di malattia.

Art. 4.

Per le preparazioni galeniche magistrali e per le preparazioni galeniche preconfezionate, le farmacie sono tenute a corrispondere agli enti mutualistici lo sconto stabilito nella « Convenzione nazionale per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche agli assistiti dagli enti mutualistici », stipulata in data 29 marzo 1974 tra gli enti stessi e le rappresentanze dei farmacisti.

Art. 5.

A decorrere dal 1° giugno 1977, l'art. 26 della convenzione 29 marzo 1974 per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche agli assistiti dagli enti mutualistici, di cui al precedente art. 4, è abrogato.

Dalla stessa data le farmacie sono tenute a corrispondere all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti (ENPAF) lo 0,90 per cento dell'importo lordo, richiesto agli istituti ed enti erogatori dell'assistenza di malattia, per i medicinali forniti agli assistiti di detti enti in regime di assistenza diretta.

Il contributo di cui al precedente comma è trattenuto da ogni singolo ente in sede di liquidazione delle fatture presentate dalle farmacie ed è versato trimestralmente all'ENPAF entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre solare.

Art. 6.

Con successivo provvedimento legislativo si provvederà alla sistemazione, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, del personale assunto dall'« Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici » anteriormente al 1° gennaio 1977 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 7.

Con successivo provvedimento legislativo si provvederà a riformare la regolamentazione concernente la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, tenuto conto anche degli indirizzi formulati in proposito dalla C.E.E.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — MORLINO — STAMMATI — ANSELMI — DAL FALCO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1977
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 4

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Trento ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.474

salariati fissi:

comuni . . . . » 10.107
qualificati . . . . » —
specializzati . . . . » 12.126

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4676)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Forlì ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.808

salariati fissi:

comuni . . . . » —
qualificati . . . . » 12.411
specializzati . . . . » 14.034

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4666)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Napoli ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 13.309

salariati fissi:

comuni . . . . » 11.854
qualificati . . . . » 12.776
specializzati . . . . » 13.702

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4678)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Rovigo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.607

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.421
qualificati . . . . » 10.537
specializzati . . . . » 11.692

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4679)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Perugia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 11.824

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.607
qualificati . . . . » 11.146
specializzati . . . . » 11.909

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4674)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Frosinone ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.818

salariati fissi:

comuni . . . . » 10.036
qualificati . . . . » 11.553
specializzati . . . . » 12.159

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4665)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Siracusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Siracusa ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.628

salariati fissi:

comuni . . . . » 8.467
qualificati . . . . » 9.472
specializzati . . . . » 10.407

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4677)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Isernia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Isernia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.573

salariati fissi:

comuni . . . . » 11.459
qualificati . . . . » 12.597
specializzati . . . . » 13.655

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4667)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Ragusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Ragusa ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.448

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.888
qualificati . . . . . . » 10.919
specializzati . . . . » 11.932

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4699)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Rieti ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.336

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.234
qualificati . . . . » 10.276
specializzati . . . . » 11.138

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4700)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Verona ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.341

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.267
qualificati . . . . » 10.469
specializzati . . . . » 11.493

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4701)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di **Roma** ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.851

salariati fissi:

comuni . . . . . . » 10.938
qualificati . . . . . . » 11.555
specializzati . . . . » 12.889

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4702)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Treviso ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.768

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.715
qualificati . . . . » 10.860
specializzati . . . . » 11.888

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4703)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, numero 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Savona ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.594

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.685
qualificati . . . . » 10.811
specializzati . . . . » 11.858

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4688)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Oristano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Oristano ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti	L.	12.509
salariati fissi:		
comuni	»	9.516
qualificati	»	10.687
specializzati	»	11.780

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4686)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Sondrio ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti	L.	12.768
salariati fissi:		
comuni	»	9.624
qualificati	»	—
specializzati	»	11.805

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4687)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, numero 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Reggio Emilia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti	L.	13.537
salariati fissi:		
comuni	»	10.872
qualificati	»	12.086
specializzati	»	13.214

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4689)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, numero 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Pesaro ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti	L.	12.196
salariati fissi:		
comuni	»	10.050
qualificati	»	10.966
specializzati	»	11.882

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4690)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, numero 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Massa Carrara ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti	L.	12.613
salariati fissi:		
comuni	»	9.724
qualificati	»	10.872
specializzati	»	11.930

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4691)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di La Spezia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti	L.	12.206
salariati fissi:		
comuni	»	9.211
qualificati	»	10.313
specializzati	»	11.337

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4692)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, numero 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Pisa ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 13.156

salariati fissi:

comuni . . . . » 10.700
qualificati . . . . » 11.796
specializzati . . . . » 12.796

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4693)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, numero 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Avellino ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 13.388

salariati fissi:

comuni . . . . » 10.424
qualificati . . . . » 11.562
specializzati . . . . » 13.221

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4694)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, numero 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Vicenza ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.477

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.442
qualificati . . . . » 10.574
specializzati . . . . » 11.626

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4695)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, numero 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Terni ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.521

salariati fissi:

comuni . . . . » 11.587

qualificati . . . . » 12.978

specializzati . . . . » 14.270

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4696)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, numero 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Teramo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 13.524

salariati fissi:

comuni . . . . » 10.216

qualificati . . . . » 11.387

specializzati . . . . » 12.474

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4697)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Cuneo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 13.261

salariati fissi:

comuni . . . . » 10.267

qualificati . . . . » 11.413

specializzati . . . . » 12.480

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4728)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Firenze ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . . L. 13.200

salariati fissi:

comuni . . . . . » 10.334
qualificati . . . . . » 11.659
specializzati . . . . » 12.796

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4729)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1977.

Emissione di cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la parte II del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sostituita dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 964;

Visto il regolamento della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151;

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1971, n. 190;

Visto il decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 26 marzo 1977;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

E' data facoltà alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, che in appresso viene denominata sezione autonoma, di procedere ad una emissione di cartelle fino ad un capitale nominale di complessive lire 7.500 miliardi.

L'emissione, che si effettua al prezzo di L. 83,40 per ogni cento lire di capitale nominale, può aver luogo in più riprese, in corrispondenza della concessione di prestiti fino a 10 anni ai comuni ed alle province richiedenti, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62.

Le cartelle fruttano l'interesse annuo del dieci per cento, decorrente dal 1° gennaio 1977, e pagabile posticipatamente ogni anno a partire dal 1° gennaio 1978; per il 1977, l'interesse è calcolato sul capitale nominale iniziale dei titoli e, per gli anni successivi, sul capitale nominale residuo al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'ammortamento delle cartelle è effettuato in un periodo di dieci anni decorrenti dal 1° gennaio 1977, mediante rimborso annuale di un decimo del capitale nominale iniziale dei titoli.

E' data facoltà alla sezione autonoma di procedere al rimborso anticipato delle cartelle dalla data resa nota con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 2.

Ai titoli rappresentativi delle cartelle si applicano le norme dell'art. 17 del regolamento n. 1151 succitato, per quanto non di diverso sia stabilito dal presente decreto.

In relazione alle esigenze proprie di un'elaborazione automatica delle iscrizioni, dei ruoli di pagamento, dei titoli con i relativi tagliandi o cedole predisposti per la lettura magnetica ed ottica e di ogni altra operazione o documento amministrativo o contabile inerente il servizio delle cartelle, la sezione autonoma, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, potrà adottare i provvedimenti necessari per la modifica delle procedure tecniche concernenti l'emissione e l'amministrazione delle cartelle stesse.

Con decreto del Ministro per il tesoro, da registrare alla Corte dei conti e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinate le forme, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore e dei certificati nominativi, rappresentativi delle cartelle.

Art. 3.

Salvo il disposto del primo comma del successivo articolo 5, le cartelle considerate nel presente decreto, il cui valore unitario è di nominali L. 1.000.000, sono rappresentate, nella circolazione, da titoli al portatore, senza matrici, multipli, comprendenti 10, 100 o 1000 cartelle o da certificati nominativi che possono rappresentare 10, 100, 1000 o 10.000 cartelle.

I titoli al portatore e i certificati nominativi sono numerati progressivamente per tipo e per taglio e recano l'indicazione delle cartelle che rappresentano.

Le dichiarazioni provvisorie nominative sono emesse per un numero illimitato di cartelle, hanno una numerazione progressiva propria e portano l'indicazione della quantità di cartelle rappresentate.

I titoli al portatore e nominativi (certificati e dichiarazioni provvisorie) sono firmati dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti nonchè dal direttore della ragioneria centrale e muniti del bollo a secco della Cassa stessa; le firme anzidette possono essere impresse, a stampa, con marchio a fac-simile.

Non sono ammessi divisioni, trasferimenti e tramutamenti delle dichiarazioni provvisorie.

I titoli definitivi possono trasferirsi esclusivamente ad aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché ad istituti centrali di categoria; tale vincolo è riportato sul corpo di ogni titolo, nonchè sulle cedole e sui tagliandi relativi.

Non sono consentite riunioni e divisioni dei titoli al portatore; i certificati nominativi possono essere divisi in altri certificati nominativi e, se non gravati da vincolo differente, riuniti al nome della medesima persona fisica o giuridica.

Art. 4.

Per la consegna dei titoli e per il pagamento di qualsiasi somma relativa ai titoli nominativi, da effettuare alle aziende ed agli istituti di credito interessati, si applica, in ogni caso, il disposto dell'art. 37 del testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343; la stessa procedura dovrà essere osservata anche nei confronti dei tesorieri che non siano aziende od istituti di credito.

La consegna delle dichiarazioni provvisorie è fatta dalla sezione autonoma, tramite la tesoreria centrale, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio; alle stesse tesorerie incaricate della consegna è assegnato il pagamento delle rate di capitale e di interessi scadute il 1° gennaio 1978 sulle citate dichiarazioni provvisorie.

Salvo quanto previsto, per i fogli di ruolo, nel successivo art. 6, il pagamento di dette rate è effettuato agli intestatari delle dichiarazioni con le modalità stabilite nel capo VI del ripetuto regolamento n. 1151 ed, a tal fine, le dichiarazioni stesse recano due compartimenti per segnarvi i pagamenti fatti; i moduli di quietanza, distinti per capitale e interessi, non recano il timbro a secco dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Art. 5.

Entro il 31 gennaio 1978, i tesorieri, le aziende e gli istituti di credito interessati dovranno precisare alla sezione autonoma il tipo ed il taglio dei titoli definitivi che desiderano ricevere a fronte del complessivo ammontare delle dichiarazioni provvisorie ad essi intestate, tenendo presente che, soltanto per le frazioni inferiori a 10 milioni di lire, potranno rilasciarsi esclusivamente titoli al portatore del taglio unitario di L. 1.000.000; gli aventi diritto dovranno altresì comunicare presso quale filiale della Banca d'Italia dovrà effettuarsi la consegna dei titoli stessi ed il pagamento delle rate di capitale e interessi sugli eventuali certificati nominativi.

I titoli al portatore ed i certificati nominativi saranno emessi entro il 1° ottobre 1978.

Art. 6.

Il pagamento delle quote annuali di capitale e di interessi sui titoli al portatore è eseguito, contro consegna delle cedole scadute, al presentatore di queste, che è legittimato in ogni caso a riscuoterle.

Il pagamento delle rate annue di capitale e di interessi sui certificati nominativi, ove non sia sottoposto a speciale condizione, è effettuato all'intestatario dei titoli, su presentazione di questi ultimi, mediante tagliandi di ricevuta da staccarsi, all'atto del pagamento, dal foglio unito a ciascun titolo e da firmarsi per esteso dall'intestatario, in presenza del cassiere.

I fogli di ruolo previsti dall'art. 46 del ripetuto regolamento n. 1151, da compilarsi ogni anno distintamente per ciascun ufficio pagatore, consistono in un unico elenco riepilogativo delle iscrizioni assegnate all'ufficio stesso per il pagamento delle rate annuali di capitale e di interessi.

In detti elenchi debbono indicarsi i numeri di iscrizione, in ordine progressivo, delle dichiarazioni provvisorie o dei certificati nominativi, la relativa intestazione, il capitale nominale, gli importi delle rate annue per capitale e per interessi nonchè le date di scadenza e di pagamento delle stesse.

In apposito spazio a fianco di ogni iscrizione, sono riportate le speciali condizioni alle quali i pagamenti siano eventualmente sottoposti nonchè le altre annotazioni che si rendessero necessarie.

I fogli di ruolo sono firmati dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti e dal direttore della ragioneria centrale, o da chi per essi; parimenti debbono essere convalidate eventuali rettifiche o integrazioni.

Art. 7.

Per i titoli, le cedole ed i tagliandi deteriorati o sospetti di falsità, da inviarsi dagli uffici pagatori direttamente alla sezione autonoma e da conservarsi dal consegnatario-cassiere della Cassa depositi e prestiti, si osservano le disposizioni di cui all'art. 3, terzo e quarto comma, del decreto 28 maggio 1971, richiamato nelle premesse; la commissione di cui al quinto comma del citato articolo è composta da un rappresentante, rispettivamente, della sezione autonoma, della ragioneria centrale e dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Il diritto al pagamento delle quote annue di capitale e di interessi sulle cartelle si estingue per prescrizione con il decorso, rispettivamente, di dieci e di cinque anni dalla data di scadenza dei relativi tagliandi o cedole; per i titoli nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine di prescrizione del capitale è di venti anni dalla medesima data.

Per quanto non in contrasto con le norme speciali, con quelle del presente decreto e con la diversa natura delle cartelle, si applicano al servizio delle cartelle stesse le disposizioni delle istruzioni generali sul servizio del debito pubblico, approvate con decreto ministeriale 20 novembre 1963, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Le cartelle ed i relativi interessi fruiscono dei privilegi e dei benefici previsti per i titoli del debito pubblico dello Stato e sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte di successione;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono formare oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

I titoli suddetti sono accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o, in genere, depositi a garanzia in titoli di debito pubblico e reinvestimenti di capitali in tali titoli.

Le cedole dei titoli al portatore non possono essere accettate in pagamento delle imposte dirette.

Le cartelle considerate nel presente decreto sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a concedere anticipazioni.

Art. 9.

I mutui previsti nel precedente art. 1 sono erogati, in unica soluzione, mediante consegna agli enti mutuatari, che le trasmettono agli aventi diritto, di dichiarazioni provvisorie intestate nominativamente ai tesorieri, alle aziende ed agli istituti di credito interessati, rappresentative e sostitutive a tutti gli effetti delle cartelle, il cui netto ricavo deve corrispondere all'ammontare della esposizione degli enti locali nei confronti dei tesorieri, delle aziende e degli istituti anzidetti.

Art. 10.

Il servizio finanziario relativo all'emissione di cui al presente decreto è svolto dalla Banca d'Italia che ha facoltà di avvalersi di aziende ed istituti di credito.

La consegna, agli aventi diritto, dei titoli definitivi è fatta per mezzo delle filiali della banca anzidetta contro quietanza degli ordini relativi e previo ritiro delle ricevute di cui al quarto comma del presente articolo, se rilasciate, o delle dichiarazioni provvisorie corrispondenti.

Le domande, con i relativi documenti e titoli, per operazioni sulle cartelle considerate nel presente decreto, sono presentate alle predette filiali, che le trasmettono alla sezione autonoma.

Per ogni domanda contenente documenti o titoli, le filiali stesse debbono rilasciare una ricevuta, dopo accertata la corrispondenza della domanda con i titoli e con i documenti presentati.

In caso di perdita della ricevuta di cui sopra, la parte deve farne dichiarazione con firma autenticata, da inviarsi alla sezione autonoma; questa autorizza la consegna dei titoli trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione della dichiarazione nella *Gazzetta Ufficiale*, senza seguito di opposizioni.

I titoli al portatore allestiti dall'officina carte valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato vengono conservati dal magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato presso l'Istituto anzidetto e dallo stesso magazzino spediti, tramite le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, alle filiali della Banca d'Italia per la consegna agli interessati, su richiesta della sezione autonoma e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico dei titoli di debito pubblico e degli altri valori garantiti dallo Stato; le spese relative sono a carico della sezione autonoma e le occorrenti istruzioni saranno impartite dai competenti uffici generali del Ministero del tesoro.

I titoli nominativi, con gli atti e i documenti relativi, sono spediti alle filiali della Banca d'Italia mediante pieghi postali assicurati ordinari a spese della sezione autonoma ed a cura del consegnatario-cassiere della Cassa depositi e prestiti.

Nella convenzione prevista nell'articolo seguente potranno stabilirsi modalità diverse per la spedizione dei titoli rappresentativi delle cartelle.

Art. 11.

I rapporti nascenti dalle operazioni di cui al precedente articolo saranno regolati con apposita convenzione da stipularsi tra la Cassa depositi e prestiti e la Banca d'Italia, da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Le spese previste nella convenzione di cui al precedente comma sono a carico della sezione autonoma.

Art. 12.

A titolo di compenso delle spese di amministrazione sostenute dalla sezione autonoma, le annualità dovute dagli enti mutuatari saranno aumentate di un'aliquota pari a centesimi quaranta per ogni cento lire di capitale che rimane a mutuo.

Art. 13.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio delle cartelle, l'eventuale conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, nonchè i conti e la corrispondenza della medesima Banca e delle aziende ed istituti di credito che saranno eventualmente incaricati del servizio stesso, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 8, terzo e quarto comma, del decreto in data 28 maggio 1971, più volte citato.

Art. 14.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1977
Registro n. 17 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 346

(5176)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1977.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 10% di scadenza 1° gennaio 1981.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 188 della legge 22 dicembre 1975, n. 702;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332, del successivo giorno 15, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 10% di scadenza 1° gennaio 1981;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55, del successivo giorno 28, con il quale sono state integrate le premesse del suddetto decreto ministeriale 11 dicembre 1976;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 10%, di scadenza 1° gennaio 1981, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 10%, di scadenza 1° gennaio 1981; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 10% - di scadenza 1° gennaio 1981 - Legge 22 dicembre 1975, n. 702 e decreto ministeriale 11 dicembre 1976 », nonchè quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla tesoreria pagatrice, alla data del rilascio ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in otto compartimenti numerati progressivamente per colonna da uno a otto (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per apposizione del bollo a calendario della sezione di tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei detti compartimenti, da quella 1° luglio 1977 a quella 1° gennaio 1981.

Il rovescio del foglio di ruolo è in bianco.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi simmetrici che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali - 10% - di scadenza 1° gennaio 1981 - Legge 22 dicembre 1975, n. 702 e Decreto Ministeriale 11 dicembre 1976 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righe, sono riportate, a sinistra, le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. » seguite da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « Certificato Nominativo - Nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - fruttante l'interesse annuo - di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) con godimento dal . . . . . . a favore di (seguono alcune righe punteggiate). - Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, il capitale nominale indicato nella distinta a tergo del foglio annesso. - Roma, ... Il Direttore Generale - V° per la Corte dei conti - Il Primo Dirigente - Posizione N. . . . . (4ª Serie) ». A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con facsimile.

Al centro del corpo del titolo campeggiano, sovrastampate sul fondino, in carattere grande ombreggiato, le leggende « B.T.P. - 10% - 1981 ».

Il rovescio del corpo del titolo comprende un solo prospetto recante la dicitura: « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), - del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 10%, di scadenza 1° gennaio 1981 ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del registro integrativo del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda: « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro Poliennali 10% - di scadenza 1° gennaio 1981 - 1. I titoli e le rate di interesse sono esenti: - *a*) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; - *b*) dalle imposte sulle successioni; - *c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. - Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 - 2. La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo o distacco dei tagliandi maturati. - 3. E' prescritto il capitale nominale dei buoni non reclamato nel corso di dieci anni dal 1° gennaio 1981. Per i buoni nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le indicazioni relative alle « serie » ed al corrispondente « capitale nominale ».

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende otto tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, ripartiti su una sola colonna e numerati progressivamente dal basso verso l'alto da quello n. 1, di scadenza 1° luglio 1977 a quello n. 3, di scadenza 1° gennaio 1981.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti, ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana/Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 10% - di scadenza 1° gennaio 1981 - Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° luglio 1977 al 1° gennaio 1981) - relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è la leggenda: « Legge 22 dicembre 1975, n. 702 » e, lungo il lato destro, l'altra « Decreto Ministeriale 11-12-1976 ».

A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Al centro di ogni tagliando, sul fondino, è sovrastampata, in carattere grande ombreggiato, l'indicazione « 1981 » corrispondente all'anno di scadenza dei buoni in questione.

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampati, rispettivamente, le diciture « Buoni del Tesoro poliennali 10% - di scadenza 1° gennaio 1981 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 10%, di scadenza 1° gennaio 1981 e da un foglio contenente otto compartimenti, disposti su due colonne di quattro compartimenti ciascuna, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quelle dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento »; (seguita da alcune righe punteggiate) posta prima dello spazio riservato alla data di rilascio. Il rovescio è in bianco come quello dei fogli di ruolo dei predetti certificati.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni - anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento... » (All'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 10% di scadenza 1° gennaio 1981 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 2 dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati gli otto compartimenti con l'indicazione, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, in ciascuno, di un semestre, da quello 1° luglio 1977 a quello 1° gennaio 1981.

Esternamente alla cornice del foglio compartimentale, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Tesoreria su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico - e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 10%, di scadenza 1° gennaio 1981.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto la dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° luglio - e dal 1° gennaio di ogni anno (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione « con » ovvero « senza ») deposito del certificato di esi-stenza in vita dell'usufruttuario. » prima dello spazio relativo alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 10%, di scadenza 1° gennaio 1981 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 2 dell'estratto stesso così formulato: « La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato d'usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 10.

I certificati d'usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « a favore di . . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) « con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

b) corpo del titolo: la dicitura « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . . » è aggiunta

l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario); prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni - anno con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

c) nella terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 10% di scadenza 1° gennaio 1981 occupa l'intero spazio della facciata;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presete tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore », è aggiunta l'altra « pagabile con (ovvero senza) fede di vita dell'usufruttuario ». La leggenda « Repubblica Italiana/Debito Pubblico » interrompe, in parte, la cornicetta nel lato superiore; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo continuo che si richiama a quello del lato superiore sovrastante la predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. d), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Le parole « con » o « senza » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « a favore di . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « Certificato nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di... » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a... (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 10% di scadenza 1° gennaio 1981, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. d), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

certificati nominativi di piena proprietà: cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

certificati nominativi di nuda proprietà: cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita: cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita: cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

Le indicazioni « B.T.P. - 10%-1981 » e « 1981 », sovrastampate, rispettivamente, sul fondino del prospetto del corpo del titolo e dei tagliandi, sono di colore rosso mattone chiaro.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampati in colore rosso mattone.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1977 - *Registro n.* 10 *Tesoro, foglio n.* 305

(5151)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Abruzzo e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, numero 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 345 del 29 dicembre 1976;

Considerate le nuove proposte della regione Abruzzo;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sottoindicata provincia di L'Aquila, nella quale possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvi-

denze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, ed a parziale modifica del decreto ministeriale citato in epigrafe, la dichiarazione di eccezionalità degli eventi segnati a fianco della provincia di Teramo, si intende anche ai fini dell'applicazione degli interventi previsti dall'art. 4, secondo comma, per il ripristino delle strade interpoderali:

L'Aquila - nubifragi e grandinate del 12, 13, 21 29 giugno, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 16 luglio, 2, 11, 15, 16 agosto 1976 (art. 7).

Teramo - nubifragio del 18, 19 agosto 1976 (art. 4, secondo comma).

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, previste dall'art. 4, primo comma, della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Teramo - nubifragio del 18, 19 agosto 1976:

comune di Martinsicuro per le località Vibrata, Villa Rosa, Giardino, Tronto;

comune di Alba Adriatica per le località Vibrata, Casa Santa, Villa Fiore;

comune di Tortoreto per le località Tortoreto Lido, V. Guarini, Salinello e Villa Tribuiani;

comune di Giulianova per le località Salinello, Fornace, Annunziata, Colleranesco e Villa Volpe;

comune di Roseto degli Abruzzi per le località Cologna, S. P. Tordino, P. di Coste, Lanciano, Borsacchio, Campo a Mare, Voltarrosto, S. Lucia e Fosso Pagliare;

comune di Pineto per le località Scerne, Piane Vomano, litorale di Pineto;

comune di Silvi per le località Piomba, litorale di Silvi e Fosso Gallo;

comune di Colonnella per le località Vibrata, Tronto e Riomoro;

comune di Corropoli per le località Piane S. Donato, Fosso Ravigliano, Vibrata, Fosso Gallerice e Fosso dell'Abbadia;

comune di S. Omero per le località S. Maria a Vico, Vibrata, Salinello, Colle Casone;

comune di Mosciano S. A. per le località S. di Mosciano, Fosso Rovano, Salinello, Marina, Tordino e Montone;

comune di Morrodoro per le località Vomano, Sant'Antonio, Ponte Murato, Fosso Pagliare, Piano Cecchino;

comune di Atri per le località Stracca, Piano Vomano, Piomba e Fosso Gallo;

comune di Controguerra per le località Piano, Tronto e S. Giovanni;

comune di Nereto per le località Vibrata, Capodivalle, Fosso Flaio;

comune di Torano Nuovo per le località Vibrata, Fosso Flaio;

comune S. Egidio alla Vibrata per le località Vibrata e Salinello;

comune di Notaresco per le località Silvetta, Fosso Maiorano, P. Vomano, Casarino, Cordesco, F. Cupo e Fosso Saggio;

comune di Castellalto per le località V. Zaccheo, P. Mulino, Piane di Castelnuovo, Fosso Acqua Salata;

comune di Canzano per le località Fosso Magliano, Fosso Cupo, Fosso Santo, Fosso Acqua Salata, Piane Tordino;

comune di Teramo per le località Piana Grande, Piana Piccola, Piane Villa Vomano, Piane Pavone, Piana Acqua-viva, Piane di Nepezzano, Piane di S. Nicolò;

comune di Cermignano per le località Piane Vomano, S. Clemente, Taverna;

comune di Cellino Attanasio per le località Stampallone e Piane Vomano;

comune di Castilenti per le località Piomba, Fosso Trifolone, Casa Bianca;

comune di Montefino per le località Fino, Fosso Vecchio;

comune di Castiglione M. R. per le località Fino, Piane di Castiglione;

comune di Campliò per la località Fiumicino;

comune di Civitella Tronto per la località Vibrata Salinello;

comune di Bellante per la località Salinello;

Art. 3.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione, non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Teramo - nubifragio del 18, 19 agosto 1976:

comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, Colonnella, Corropoli, S. Omero, Mosciano S. Angelo, Morrodoro, Atri, Controguerra, Nereto, Torano Nuovo, San Egidio alla Vibrata, Notaresco, Castellalto, Canzano, Teramo, Cermignano, Cellino Attanasio, Castilenti, Montefino, Castiglione M. R., Bisenti, Castel Castagna, Campli, Civitella del Tronto, Basciano, Penna S. Andrea, Bellante, Ancarano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1977

(4781) *Il Ministro*: MARCORA

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1977.

Nomina di revisori ufficiali dei conti per la seconda sessione dell'anno 1976.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte avanzate per la seconda sessione ordinaria del 1975 dalla commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'allegato elenco.

Roma, addì 5 maggio 1977

Il Ministro: BONIFACIO

ELENCO NOMINATIVO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI RELATIVO ALLA 2ª SESSIONE 1975

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
1	Aglialoro Giuseppe	10- 1-1940	Palermo	Malegnano	Dottori commercialisti
2	Alberti Luciano	21-12-1942	Legnago	Trieste	Ragionieri
3	Allegra Giovanni	1- 5-1919	Roma	Firenze	Dottori commercialisti
4	Andronio Angelo	22- 4-1930	Milano	Brugherio	Non iscritto
5	Angeli Carlo	11- 4-1945	S. Daniele del Friuli	Udine	Dottori commercialisti
6	Angelini Arturo	6- 8-1920	Roma	Roma	Dottori commercialisti
7	Anguissola di S. Damiano Massimo	9- 6-1942	Roma	Roma	Dottori commercialisti
8	Appolloni Michele	28- 2-1938	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
9	Argento Luigi	6- 6-1928	Polignano a Mare	Polignano a Mare	Non iscritto
10	Armiraglio Gian Luigi	22- 2-1940	Busto Arsizio	Busto Arsizio	Ragionieri
11	Asquini Franco	31- 3-1945	S. Daniele del Friuli	S. Daniele del Friuli	Dottori commercialisti
12	Avolio Vincenzo	19- 1-1929	Palermo	Castelvetrano	Ragionieri (elenco speciale)
13	Azzarito Francesco	13-12-1948	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
14	Azzellino Gennaro	21- 4-1938	Canosa di Puglia	Roma	Dottori commercialisti
15	Baldazzi Mario	1- 5-1922	Ravenna	Ravenna	Dottori commercialisti (elenco speciale)
16	Baldoni Giovanni	19- 1-1934	Castelbellino	Ancona	Ragionieri
17	Balestra Marco	8- 6-1946	Taggia	Udine	Ragionieri
18	Bay Bernardino	28- 9-1922	Milano	Milano	Avvocati
19	Barbina Roberto	15- 5-1932	Mortegliano	Udine	Ingegneri
20	Barbini Roberto	29- 1-1941	Ancona	Ancona	Dottori commercialisti
21	Bartolini Elio	25- 6-1934	Ostra Vetere	Varese	Non iscritto
22	Bartolini Giorgio	29- 9-1936	Parma	Ravenna	Ragionieri
23	Basso Luigi	25-10-1944	Falcade	Padova	Dottori commercialisti
24	Battisti Bruno	30- 9-1912	Castiglione d'Orcia	Siena	Ragionieri
25	Bazzo Luigi	6-10-1927	Conegliano Veneto	Pieve di Soligo	Avvocati
26	Beacco Mario	29- 3-1928	Aviano	Pordenone	Dottori commercialisti
27	Beltrami Anna	30- 3-1949	Milano	Milano	Ragionieri
28	Beltrami Paolo	8- 2-1941	Codogno	Codogno	Ragionieri
29	Benedetti Armando	11- 8-1929	Ravenna	Ravenna	Ragionieri
30	Bergomi Luigi	17- 3-1923	Melegnano	Cantù	Ragionieri
31	Bermani Enzio	17- 7-1931	Casalbeltrame	Novara	Non iscritto
32	Berti Luigi	5- 4-1925	S. Giuliano Terme	Pisa	Ragionieri
33	Bianchi Alberto	25-10-1940	Como	Como	Dottori commercialisti
34	Bianchi Cesare	12-10-1940	Brescia	Brescia	Dottori commercialisti
35	Bianchi Mario	29- 5-1914	Carrara	Carrara	Non iscritto
36	Bigi Alfredo	20- 7-1937	Correggio	Modena	Ragionieri
37	Bini Alessandro	26- 7-1941	Roma	Roma	Ragionieri
38	Biraghi Alberto	24- 4-1937	Milano	Milano	Non iscritto
39	Bond Giuliano	17-10-1946	Belluno	Belluno	Ragionieri
40	Bondi Marino	20-11-1932	Milano	Milano	Dottori commercialisti
41	Bonetto Renato	1- 4-1942	Villeneuve	Avigliana	Dottori commercialisti
42	Boscarato Michele	3- 7-1942	Ancona	Ancona	Ragionieri
43	Boschi Aldo	17-11-1922	Volano	Rovereto	Non iscritto
44	Bosio Mauro	10- 7-1941	Cremona	Cremona	Ragionieri
45	Bottari Antonino	4- 2-1944	Messina	Messina	Ragionieri
46	Bove Renato	8- 4-1918	Salerno	Salerno	Dottori commercialisti
47	Bozzali Carlo	11-12-1939	Milano	Milano	Ragionieri
48	Braidi Valentino	17- 6-1930	S. Polo d'Enza	Reggio Emilia	Ragionieri (elenco speciale)
49	Brando Antonio Elio	22- 5-1920	Bari	Como	Avvocati
50	Brenna Alamanno	5- 5-1909	Castelnuovo di Porto	Roma	Non iscritto
51	Brignone Giovanni	25- 6-1911	Castel Sant'Angelo	Roma	Non iscritto
52	Brivio Ettore	17- 5-1946	Liscate	Milano	Ragionieri
53	Brusi Alessandro	16- 3-1946	Pesaro	Pesaro	Dottori commercialisti
54	Buattini Gianfranco	31- 1-1941	Fiume	Padova	Dottori commercialisti

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
55	Bucci Antonio	21- 7-1936	Roma	Falconara Marittima	Dottori commercialisti
56	Buratti Umberto	16-12-1939	Parma	Parma	Dottori commercialisti
57	Buzzoni Giovanni	25- 3-1916	Ferrara	Ferrara	Dottori commercialisti
58	Cabria Fulvio	31- 3-1926	Genova-Sampierdarena	Genova	Non iscritto
59	Cacace Michele	23- 4-1937	Napoli	Napoli	Ragionieri
60	Cacciatore Umberto	17- 1-1940	Torino	Moncalieri	Dottori commercialisti
61	Caldarini Egidio Carlo	14- 4-1937	Carate Brianza	Carate Brianza	Ragionieri
62	Caligaris Silvio	21- 8-1925	Terni	Terni	Ragionieri
63	Camponero Elio	23- 8-1920	Scicli	Genova	Dottori commercialisti
64	Camurati Alberto	1-12-1940	Biella	Torino	Dottori commercialisti
65	Cannas Angelo Vittorio	13- 4-1943	Sassari	Sassari	Non iscritto
66	Cannavale Francesco	29- 3-1938	Cesa	S. Maria C.V.	Dottori commercialisti
67	Cantile Fernando	21- 2-1914	Frasso Telesino	Roma	Non iscritto
68	Capitani Bruno	8- 2-1937	Palanzano	Parma	Ragionieri
69	Capodiferro Salvatore	17- 1-1932	Taranto	Milano	Procuratori legali
70	Cappelli Francesco	9- 2-1943	Castrovillari	Napoli	Dottori commercialisti
71	Capriotti Vincenzo	13-10-1915	Offida	S. Benedetto del Tronto	Avvocati cassazionisti
72	Caprotti Andrea	4- 8-1916	Robecco sul Naviglio	Milano	Non iscritto
73	Caramello Alfredo	18- 9-1923	Frabosa Soprana	Mondovì	Geometri
74	Cardillo Giovanni	7- 2-1929	Mascali	Mascali	Dottori commercialisti
75	Carosone Massimo	1- 4-1933	Roma	Roma	Non iscritto
76	Carozzi Mario	30- 6-1923	Torino	Milano	Non iscritto
77	Carrubba Salvatore	10- 9-1914	New York	Roma	Procuratori legali
78	Cartotti Ludovico	26- 6-1946	Roma	Roma	Dottori commercialisti
79	Caruana Francesco	25- 2-1924	La Spezia	La Spezia	Non iscritto
80	Casale Umberto	12- 8-1931	Livorno	Salerno	Non iscritto
81	Casicci Fabio	28- 3-1936	Cattolica	Cattolica	Ragionieri
82	Cassano Manfredi	1-11-1919	Tricase	Roma	Dottori commercialisti (elenco speciale)
83	Castagna Dario	12- 1-1938	Cividate Camuno	Cividate Camuno	Ragionieri
84	Cattaneo Francesco	14- 3-1925	Casale Monferrato	Casale Monferrato	Dottori commercialisti
85	Cavicchioli Gianluigi	22- 9-1930	Bologna	Bologna	Ragionieri
86	Cazzaniga Luigi	7- 4-1921	Milano	Milano	Ragionieri
87	Ceccarelli Bonafede Costantino	23- 8-1946	Carpineti	Milano	Non iscritto
88	Cellini Massimo	26- 9-1942	Cupramarittima	Cupramarittima	Dottori commercialisti
89	Celo Maggiorino	8-12-1919	Torino	Torino	Non iscritto
90	Cerrone Vitale	5- 1-1924	Napoli	Napoli	Ragionieri
91	Ceruti Gianfranco	11- 9-1946	Alzano Lombardo	Alzano Lombardo	Ragionieri
92	Cesaroni Agostino	20- 2-1945	Candelara	Pesaro	Dottori commercialisti
93	Chiacchio Pietro	1- 1-1941	Grumo Nevano	Grumo Nevano	Dottori commercialisti
94	Chieffi Giuseppe	17- 3-1942	Terlizzi	Milano	Ragionieri
95	Chiezzi Beatrice	13-10-1941	Sondrio	Gallarate	Dottori commercialisti
96	Chiodini Orazio	26- 7-1914	Bologna	S. Benedetto Val di Sambro	Dottori commercialisti
97	Ciambellotti Rinaldo	22- 4-1938	Genova	Genova	Non iscritto
98	Cianciulli Rosa	15- 8-1947	Montella	Savona	Ragionieri
99	Ciccarelli Umberto	19-11-1938	Trani	Trani	Ragionieri
100	Cigala Fulgosi Gaetano	30-12-1921	Piacenza	Roma	Non iscritto
101	Cimarra Giuseppe Natale	25-12-1936	Milano	Roma	Non iscritto
102	Clemente Sergio	6-10-1942	Roma	Collegno	Dottori commercialisti
103	Coleti Alessandro	11- 8-1937	Caserta	Caserta	Dottori commercialisti
104	Colli Enrico	31- 8-1918	Varese	Varese	Non iscritto
105	Comanducci Ezio	24-10-1926	Napoli	Napoli	Non iscritto
106	Compagna Antonio	7-10-1937	Napoli	Napoli	Ragionieri
107	Compostella Ettore Flavio	9- 9-1934	Cuneo	Milano	Non iscritto
108	Consigliere Carlo	5- 3-1917	Palermo	Vedano al Lambro	Dottori commercialisti

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
109	Conti Mauro	8-10-1940	Imola	Imola	Non iscritto
110	Corica Giuseppe	25- 9-1920	Siracusa	Milano	Dottori commercialisti
111	Cozzolino Gennaro	3- 2-1920	Ercolano	Ercolano	Non iscritto
112	Crispo Lucio	13-11-1941	Mantova	Genova	Avvocati
113	Curcio Antonio	3-10-1928	Cropani	Cascina	Dottori commercialisti
114	Curcio Edoardo	18- 8-1944	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
115	Curti Giorgio	5-12-1938	Valdagno	Salerno	Non iscritto
116	Daffra Antonio	11- 3-1941	Lodi	Milano	Dottori commercialisti
117	D'Andria Renato	1- 1-1946	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti e ragionieri
118	Damiani Mario	18- 5-1946	Matelica	Roma	Ragionieri e dottori commercialisti
119	Daniele Massimo	1- 3-1938	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
120	Davini Gian Luigi	8- 5-1930	Pisa	Pisa	Ragionieri
121	De Bonis Raffaele	26- 5-1934	Genova	Roma	Dottori commercialisti
122	De Candia Domenico	4- 1-1947	Sassari	Sassari	Dottori commercialisti
123	De Dominicis Virgilio	9- 5-1936	Vastogirardi	Parma	Dottori commercialisti
124	Della Monica Mario	24- 1-1936	Vietri sul Mare	Vietri sul Mare	Dottori commercialisti
125	Dell'Isola Mario	6- 8-1916	Gioiosa Jonica	Milano	Non iscritto
126	Del Vecchio Aldo	28- 7-1941	Baselice	Napoli	Ragionieri e dottori commercialisti
127	Denaro Giuseppe	3-10-1915	Avola	Avola	Non iscritto
128	De Rinaldis Antonio	5- 8-1937	Manduria	Roma	Dottori commercialisti
129	De Santis Bruno	5- 9-1941	Frascati	Grottaferrata	Dottori commercialisti
130	Di Cagno Nicola	25- 4-1944	Bari	Bari	Dottori commercialisti
131	Di Nola Antonio	18-10-1910	Gragnano	Roma	Non iscritto
132	Di Pede Errico	25- 2-1938	Sora	Sora	Dottori commercialisti
133	Di Renzo Giuliano	11- 4-1945	Trieste	Roma	Dottori commercialisti e ragionieri
134	Di Sabato Teodomiro	19-12-1940	Asti	Asti	Dottori commercialisti
135	Distefano Francesco	28- 7-1921	Catania	Messina	Dottori commercialisti (elenco speciale)
136	Di Stefano Placido	15- 6-1923	Catania	Roma	Dottori commercialisti (elenco speciale)
137	Domizi Antonio	19- 8-1940	Pollenza	Pollenza	Dottori commercialisti
138	Duodo Filippo	6- 4-1939	Venezia	Treviso	Dottori commercialisti
139	Ducceschi Gian Carlo	17-11-1941	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
140	Eandi Enrico	17-12-1941	Savigliano	Savigliano	Dottori commercialisti
141	Errico Giuseppe	25-12-1925	Napoli	Napoli	Non iscritto
142	Esposito Mario	5- 9-1941	Castellammare di Stabia	Milano	Ragionieri e dottori commercialisti
143	Fabbri Gianfranco	28- 2-1944	Riccione	Marina di Ravenna	Dottori commercialisti
144	Fabbrizio Franco	25- 2-1937	Paglieta	Roma	Dottori commercialisti
145	Fanti Gianluigi	15- 1-1935	Bologna	Bologna	Ragionieri
146	Fenoglio Pier Cesare	16- 9-1929	Torino	Torino	Ragionieri
147	Fernetti Gian Carlo	10- 4-1942	Spoleto	Roma	Ragionieri
148	Ferraris Pietro Antonio	13-10-1936	Lacedonia	Campobasso	Dottori commercialisti
149	Finello Luciano	13-12-1943	Montiglio	Asti	Dottori commercialisti
150	Forotti Lucio	12- 3-1935	Valmozzola	Senigallia	Dottori commercialisti
151	Fraschini Felice	19- 8-1931	Gazzada	Gazzada	Dottori commercialisti
152	Frisini Michelangelo	29- 9-1934	Catanzaro	Catanzaro	Ragionieri
153	Gabbini Emanuele	23- 1-1945	Milano	Milano	Non iscritto
154	Gaetani Gaetano	6- 8-1934	Castorano	S. Benedetto del Tronto	Avvocati
155	Gay Carlo	27- 1-1921	Passerano Marmorito	Torino	Non iscritto
156	Galeota Antonio	30-11-1907	Roma	Roma	Non iscritto
157	Galli Giovanni	8- 6-1929	Napoli	Napoli	Avvocati
158	Gandini Emilio	7- 8-1947	Milano	Milano	Ragionieri
159	Garibotti Franco	9- 8 1942	Genova	Genova	Dottori commercialisti

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
160	Gaspardo Pier Giuseppe	26- 7 1927	Pordenone	Pordenone	Dottori commercialisti
161	Gatti Alberto	13- 2-1925	Podenzano	Piacenza	Dottori commercialisti
162	Gatti Mario	16- 2-1926	Milano	Milano	Non iscritto
163	Gaviani Angelo	7- 9-1946	Novara	Novara	Dottori commercialisti e ragionieri
164	Gelormini Alessandro	22- 5-1942	Murano	Napoli	Dottori commercialisti
165	Gentili Pier Paolo	25- 5-1942	Cesena	Cesena	Dottori commercialisti
166	Gherpelli Ivo	13- 9-1920	Modena	Modena	Non iscritto
167	Giacalone Michele	7- 4-1928	Marsala	Palermo	Dottori commercialisti
168	Giacometti Guido	26- 7-1909	Spresiano	Milano	Non iscritto
169	Giambra Achille	3- 6-1936	Levanto	Torino	Ragionieri
170	Giani Mario	14- 7-1935	Arezzo	Arezzo	Geometri
171	Giannetti Carlo	5- 4-1924	Livorno	Livorno	Dottori commercialisti
172	Giannuoli Giovanni	7- 8-1916	Bari	Palermo	Dottori commercialisti
173	Giganti Luigi	16- 6-1943	Agrigento	Palermo	Ragionieri
174	Giglio Mario	8- 4-1921	Sassari	Sassari	Non iscritto
175	Giordano Giuseppe	18- 7-1934	Boves	Boves	Non iscritto
176	Giorgi Antonio	2- 7-1924	Bologna	Bologna	Ragionieri
177	Giuncato Antonio	1- 7-1930	Campobasso	Roma	Non iscritto
178	Giunta Calogero	19- 2-1945	Caserta	Caserta	Ragionieri
179	Giura Michele	2- 3-1940	Bari	Bari	Dottori commercialisti
180	Gobbo Dante	22- 6-1915	Venezia	Cento	Ragionieri
181	Gorini Paolo	11- 4-1929	Milano	Milano	Dottori commercialisti
182	Governale Gaspare	11-10-1926	Palermo	Palermo	Non iscritto
183	Grassellini Giampiero	18- 1-1940	Firenze	Firenze	Ragionieri
184	Grassi Benito	24- 2-1937	Roma	Porto Ercole di Monteargentario	Dottori commercialisti
185	Grasso Giuseppe	19- 6-1930	Lipari	Lipari	Non iscritto
186	Greco Antonio	1- 7-1911	Galatina	Roma	Non iscritto
187	Grilletti Nicola	1- 6-1942	Bari	Cagliari	Dottori commercialisti
188	Guazzoni Carlo	22- 5-1912	Milano	Milano	Non iscritto
189	Guenzi Carla	22- 2-1936	Milano	Milano	Dottori commercialisti
190	Iaconianni Egidio	2-10-1922	Roggiano Gravina	Como	Avvocati
191	Iaculli Francesco	5-12-1926	Cerignola	Terni	Dottori commercialisti
192	Ilardi Salvatore	25- 3-1921	Catania	Roma	Non iscritto
193	Iraci Paolo	10- 7-1909	Palermo	Palermo	Dottori commercialisti
194	Lapenna Guglielmo	15- 4-1937	Catanzaro	Catanzaro	Ragionieri
195	La Rosa Salvatore	14- 1-1917	Merì	Genova	Dottori commercialisti
196	Latuati Pietro	27- 5-1923	Lomello	Milano	Ragionieri
197	Laverde Antonino	2- 8-1926	Apice	Legnano	Ragionieri
198	Lazzerini Lorenzo	26- 9-1927	Colle Val d'Elsa	Castellina in Chianti Scalo	Non iscritto
199	Lencioni Mario	9- 3-1920	Lucca	Milano	Non iscritto
200	Leopizzi Antonietta	10- 3-1945	Lecce	Roma	Ragionieri
201	L'Episcopia Rocco	21-10-1928	Bengasi (Libia)	Perugia	Ragionieri
202	Levi Max	9- 7-1907	Ferrara	Napoli	Non iscritto
203	Limata Salvatore	30- 9-1942	Roma	Roma	Dottori commercialisti
204	Limbertì Gianni	2- 4-1943	Bagnone	Prato	Ragionieri
205	Liotta Pietro	6- 6-1938	Reggio Calabria	Messina	Dottori commercialisti
206	Lippi Angiola	25-11 1934	Firenze	S. Giovanni Asso	Ragionieri
207	Lodolo D'Oria Alfonso	13- 1-1939	Genova	Milano	Avvocati
208	Lombardo Giuseppe	10- 9 1943	Gaeta	Genova	Dottori commercialisti
209	Lucarelli Guido	15 5-1930	Portici	Napoli	Ragionieri
210	Lucchini Claudio	1- 1-1932	Milano	Torino	Non iscritto
211	Luchetti Renzo Angiolo	26 10-1921	Prato	Prato	Dottori commercialisti
212	Luciani Luciano	12-12-1901	Comacchio	Comacchio	Ragionieri
213	Maccario Andrea	23-12-1929	Ventimiglia	Ventimiglia	Dottori commercialisti
214	Maglio Dardano	18-12-1931	Roma	Roma	Non iscritto
215	Maglione Pietro	2- 1-1927	Napoli	Napoli	Ragionieri

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
216	Maini Luciano	2-1-1920	Ferrara	Belluno	Ragionieri
217	Majocchi Giovanni	12-7-1921	Reggio Calabria	Milano	Ragionieri
218	Malavasi Maria Luigia	13-1-1944	S. Felice sul Panaro	Medolla	Ragionieri
219	Malvasi Mario	8-7-1918	Napoli	Monza	Dottori commercialisti (elenco speciale)
220	Manco Antonio	11-9-1935	Melissano	Bussana di Sanremo	Non iscritto
221	Mandelli Renato	24-1-1936	Bernareggio	Vimercate	Dottori commercialisti
222	Maniacco Sergio	15-3-1939	Gorizia	Udine	Dottori commercialisti
223	Manno Andrea	28-10-1937	Palermo	Palermo	Dottori commercialisti
224	Mantellato Giancarlo	4-10-1938	Riccione	Riccione	Dottori commercialisti
225	Marchese Mario	18-9-1919	Bari	Bari	Dottori commercialisti
226	Maregotto Giovanni	15-1-1923	Abano Terme	Abano Terme	Ragionieri
227	Marini Ferdinando	1-10-1941	Spezzano Albanese	Castrolibero	Dottori commercialisti
228	Marino Mario	24-5-1943	Ciminna	Udine	Procuratori legali
229	Mariotti Corrado	29-2-1944	Numana	Ancona	Dottori commercialisti
230	Martorelli Nicola	3-5-1928	Ascoli Piceno	Macerata	Dottori commercialisti
231	Marusic Pietro	30-9-1930	Orbetello	Roma	Ragionieri
232	Massaccesi Amelio	8-7-1916	Osimo	Castellammare di Stabia	Non iscritto
233	Mastrorilli Antonio	24-2-1928	Napoli	Napoli	Non iscritto
234	Mattioli Mario	1-11-1920	Montecassiano	Roma	Avvocati
235	Maurizi Erminio	9-6-1938	Roma	Roma	Non iscritto
236	Mazzi Giuseppe	27-6-1935	Milano	Milano	Dottori commercialisti
237	Melchiorre Enzo	15-11-1919	Bari	Bari	Dottori commercialisti
238	Mengoni Giancarlo	21-4-1937	Roma	Roma	Non iscritto
239	Mentasti Alfredo	4-9-1939	Brescia	Brescia	Ragionieri
240	Merico Antonio	4-11-1936	Poggiardo	Taranto	Dottori commercialisti
241	Messina Ersilia	24-8-1940	Dalle (Africa O.)	Salerno	Ragionieri
242	Messina Natale	6-7-1924	Castellammare del Golfo	Palermo	Avvocati
243	Miglierini Giampaolo	24-6-1932	Varese	Varese	Non iscritto
244	Milani Pietro	6-6-1938	Milano	Milano	Ragionieri
245	Militello Raffaele	16-7-1947	Biella	Biella	Dottori commercialisti
246	Minetto Gianlorenzo	14-6-1938	Genova	Genova	Dottori commercialisti
247	Monaco Girolamo	13-10-1919	Salaparuta	Messina	Dottori commercialisti
248	Mondani Giordano	4-9-1931	Besozzo	Brescia	Dottori commercialisti
249	Montanari Erino	5-6-1943	Arcevia	Roma	Ragionieri
250	Montefusco Ugo	21-5-1914	Lecce	Roma	Dottori commercialisti (elenco speciale)
251	Monteverde Arnaldo	22-12-1944	Genova	Chiavari	Dottori commercialisti
252	Morelli Elio	27-3-1933	Caltanissetta	Palermo	Ragionieri
253	Moriconi Carlo	20-12-1939	Fiume	S. Benedetto del Tronto	Avvocati
254	Moro Visconti Franco	22-1-1939	Milano	Milano	Avvocati
255	Mortillaro Salvatore	5-3-1929	Catania	Palermo	Non iscritto
256	Multari Benito	1-1-1930	Siderno Marina	Guasticce	Dottori commercialisti
257	Muratorio Silvio	26-6-1918	Genova	Genova	Dottori commercialisti (elenco speciale)
258	Naldi Ciro	20-1-1937	Napoli	Napoli	Ragionieri
259	Napolitano Mario	26-3-1937	Napoli	Napoli	Non iscritto
260	Nardozzi Gabriele	23-2-1910	Imola	Imola	Non iscritto
261	Nassano Santo	15-12-1933	Pontevico	Brescia	Non iscritto
262	Negro Antonio	21-11-1933	Fiume	Trezzano sul Naviglio	Non iscritto
263	Negusanti Edo	8-10-1922	Fano	Fano	Ragionieri
264	Noce Salvatore	25-5-1927	Pedara	Pedara	Ingegneri
265	Oddone Giuseppe	19-3-1920	Visone	Genova	Ingegneri
266	Oliveri Francesco Saverio	20-11-1923	Palermo	Roma	Non iscritto
267	Olivieri Dante	8-4-1922	Portici	Roma	Non iscritto

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
268	Oliviero Lucio	29- 4-1946	Napoli	Napoli	Ragionieri e dottori commercialisti
269	Olmo Giorgio	26- 7-1943	Crema	Crema	Dottori commercialisti
270	Orefice Mario	1- 1-1920	S. Salvatore Telesino	Roma	Dottori commercialisti (elenco speciale)
271	Orsi Filippo	25-11-1908	Montaldo Bormida	Roma	Dottori commercialisti
272	Ortenzi Giustino	14-11-1919	Montegiorgio	Montegiorgio	Dottori commercialisti
273	Paderno Tullio	14- 5-1943	Borgosatollo	Borgosatollo	Ragionieri
274	Paganini Guido	4-11-1931	Busto Arsizio	Varese	Ragionieri
275	Pagano Concetto	15-11-1924	Acireale	Catania	Non iscritto
276	Pagliarello Vincenzo	1- 6-1933	Noto	Milano	Dottori commercialisti
277	Palombini Luigi	16- 6-1931	Civitanova Marche	Civitanova Marche	Dottori commercialisti e ragionieri
278	Pandolfo Franco	5-10-1942	Roma	Roma	Avvocati
279	Panepinto Antonino	16- 8-1940	Alia	Roma	Dottori commercialisti
280	Panicco Ettore	13- 2-1927	Torino	Torino	Non iscritto
281	Paoletti Francesco	21- 8-1911	Sesto Fiorentino	Sesto Fiorentino	Dottori commercialisti
282	Parisi Michele	18-11-1938	Napoli	Napoli	Ragionieri
283	Parodi Giovanni	12-11-1927	Genova-Pegli	Genova-Quarto	Non iscritto
284	Pascucci Donato	23-10-1936	Napoli	Napoli	Avvocati
285	Pascucci Pier Paolo	10-10-1938	Bologna	Bologna	Non iscritto
286	Pasqualini Temistocle	18- 5-1924	Montalto Marche	S. Benedetto del Tronto	Avvocati
287	Pattis Otto	28- 9-1919	Cardano	Bolzano	Dottori commercialisti
288	Pauciulo Giuseppe	29- 7-1941	Angri	Angri	Dottori commercialisti
289	Pavarini Franco	12- 2-1942	Bagnolo in Piano	Reggio Emilia	Dottori commercialisti
290	Pelizzo Giovanni	15- 9-1935	Cividale del Friuli	Cividale del Friuli	Avvocati
291	Pellegrini Giovanni	24- 2-1929	Pordenone	Pordenone	Ragionieri
292	Pellegrino Francesco	1 6-1925	Trapani	Erice	Ragionieri
293	Pennone Francesco	16-12-1940	Savona	Savona	Ragionieri
294	Peroni Romano	1-11-1925	Venezia	Venezia	Dottori commercialisti
295	Perosci Giancarlo	7- 8-1932	Macerata	Macerata	Ragionieri
296	Petti Giovanni	16-10-1933	Nocera Superiore	Nocera Superiore	Non iscritto
297	Piana Michele	29-12-1944	Silea	Treviso	Dottori commercialisti
298	Pierantozzi Gino	8- 1-1928	Ripatransone	Milano	Non iscritto
299	Pigni Carlo	24 9-1939	Gallarate	Gallarate	Ragionieri
300	Piperno Giuseppe	30- 4-1917	Pistoia	Pistoia	Ragionieri
301	Pipitone Salvatore	23- 7-1923	Palermo	Chiavari	Dottori commercialisti
302	Piras Dante	13- 3-1938	Loceri	Livorno	Dottori commercialisti
303	Pirola Giuseppe	13 8-1947	Cernusco	Milano	Ragionieri
304	Pistone Giuseppe	15-10-1923	Genova-Rivarolo	Canelli	Non iscritto
305	Pilatì Umberto	6- 6-1934	Catanzaro	Catanzaro	Dottori commercialisti
306	Podenzani Antonio Walter	5-12-1942	Cerro al Lambro	Milano	Ragionieri
307	Ponti Vincenzo	15- 7-1939	Milano	Milano	Ragionieri
308	Ponzellini Franco	22- 3-1946	Casciago	Varese	Dottori commercialisti
309	Porrini Sergio	23-10-1935	Gallarate	Gallarate	Non iscritto
310	Premoli Vincenzo	7- 8-1934	Baveno	Torino	Dottori commercialisti
311	Quarantini Eugenio	23-12-1940	Corzano	Iseo	Dottori commercialisti
312	Quarantini Gianpietro	17- 9-1936	Cazzago San Martino	Iseo	Dottori commercialisti
313	Quintavalla Ugo	18- 1-1922	Sorbolo	Parma	Non iscritto
314	Raggiaschi Romano	22-12-1930	Livorno	Siena	Dottori commercialisti
315	Randazzo Amedeo	7-11-1921	Bivona	Palermo	Non iscritto
316	Ratti Francesco	31- 5-1948	Nova Milanese	Nova Milanese	Ragionieri
317	Ravalico Ingo	14- 6-1917	Wiener Neustadt (Austria)	Milano	Non iscritto
318	Re Claudio	21- 9-1945	Milano	Milano	Ragionieri e dottori commercialisti
319	Rebonato Giorgio Biagio	3- 2-1943	Bovolone	Bovolone	Dottori commercialisti
320	Redivo Renato	27- 3-1920	Trieste	Roma	Non iscritto

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
321	Ricca Antonio	1- 9-1943	Roma	Roma	Giornalisti
322	Ricci Paolo	19- 1-1940	Arezzo	Arezzo	Dottori commercialisti
323	Riommi Guerriero	5-10-1938	Foligno	Foligno	Non iscritto
324	Rivelli Vittorio	12- 1-1921	Napoli	Napoli	Ragionieri
325	Rocchetti Cesare	3- 6-1924	S. Benedetto del Tronto	S. Benedetto del Tronto	Dottori commercialisti
326	Romano Marcello	11- 1-1933	Treviso	Treviso	Ragionieri
327	Romolini Luigi	31-12-1940	Portici	Portici	Ragionieri
328	Rosato Francesco	12-12-1934	Spinazzola	Spinazzola	Dottori commercialisti
329	Rossato Giorgio	9-10-1937	Cerea	Verona	Dottori commercialisti
330	Rossi Giuseppe Maria	19- 3-1929	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Geometri
331	Rossi Italo	4- 2-1927	Genova	Milano	Non iscritto
332	Rossi Sergio	11- 3-1922	Novi Ligure	Novi Ligure	Non iscritto
333	Rovida Tinuccio	25-11-1914	Pisa	Roma	Non iscritto
334	Ruggiero Amedeo	7- 8-1911	Napoli	Alessandria	Dottori commercialisti
335	Ruggiero Enrico	13- 6-1923	Napoli	Bari	Ragionieri
336	Ruggiero Renato	24- 1-1912	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
337	Rumor Antonio	11- 2-1943	Vicenza	Vicenza	Ragionieri
338	Russi Paolo	29- 3 1927	Trieste	Trieste	Ingegneri
339	Russo Francesco	9- 5-1927	Pescopagano	Genova	Ragionieri
340	Sabetti Aldo	12- 3-1922	Napoli	Napoli	Ingegneri
341	Saisi Gino	7- 7 1931	Comano	Monza	Non iscritto
342	Sala Giuseppe	5-12-1928	Milano	Milano	Geometri
343	Salerno Renato	1 9-1946	Bergamo	Bergamo	Ragionieri
344	Sambati Francesco	20- 9-1922	Lecce	Roma	Dottori commercialisti
345	Sappino Franco	18-12-1935	Roma	Roma	Non iscritto
346	Sartori Tullio	11- 9-1905	Trento	Trento	Non iscritto
347	Savino Sergio	18- 8-1942	Rivello	Salerno	Ragionieri
348	Savio Bruno	23-12-1921	Alessandria	Genova	Dottori commercialisti
349	Scafoletti Mario	15- 8-1921	Brindisi	Milano	Non iscritto
350	Scapicchio Luigi	26- 4-1936	Ferrara	Forlì	Dottori commercialisti
351	Scaramelli Guido	8-11-1943	Venezia	Milano	Ragionieri
352	Scarimboli Nicola	26- 6-1917	Milano	Roma	Non iscritto
353	Scavia Luciano	30- 7-1924	Genova	Milano	Ingegneri
354	Scilio Filippo	27- 6-1927	Giarre	Messina	Non iscritto
355	Scordò Annunziato	5- 4-1946	Bovalino	Bovalino	Dottori commercialisti
356	Secondi Mario	25- 4-1935	Locate Triulzi	Locate Triulzi	Dottori commercialisti
357	Sementa Vittorio	15- 1-1933	Prata P.U.	Parma	Ragionieri
358	Serao Francesco	2-10-1942	Frignano	Napoli	Dottori commercialisti
359	Sforza Michele	17- 8-1939	Corato	Trani	Ragionieri
360	Silenzi Giulio	13- 3-1942	Frosinone	Frosinone	Ragionieri
361	Simonelli Nicola	16- 9-1921	Frignano	Napoli	Dottori commercialisti
362	Smaldino Filippo	16- 1-1926	Cassano delle Murge	Bari	Dottori commercialisti
363	Smith Antonio	6- 2-1928	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
364	Sodi Costanzo	22- 9-1925	S. Quirico d'Orcia	Milano	Non iscritto
365	Sommella Mario	2- 1-1946	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
366	Spalluto Elio Bruno	19- 8-1930	Squinzano	Brindisi	Dottori commercialisti
367	Spera Igino	9- 8-1931	Montecalvo Irpino	Bologna	Non iscritto
368	Spinnato Giancarlo	23- 4-1935	Venezia	Padova	Dottori commercialisti
369	Splendore Walther	2- 4-1944	Catanzaro	Roma	Ragionieri
370	Stella Raffaele	17- 8-1937	Tripoli (Libia)	Roma	Ragionieri
371	Stornaiuolo Andrea	19- 4-1939	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
372	Straticò Mario Angelo	25-11-1939	S. Donato Ninea	Castrovillari	Dottori commercialisti
373	Sturmo Giuseppe	19- 3-1914	Vicenza	Roma	Dottori commercialisti
374	Subrizi Andrea	11- 5-1932	Roma	Roma	Non iscritto
375	Suzzi Raffaele	24- 7-1935	Imola	Imola	Dottori commercialisti
376	Tacci Marcello	11- 6-1928	Firenze	Roma	Non iscritto
377	Tagliabue Adelino	3- 4-1928	Cusano Milanino	Cusano Milanino	Non iscritto

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
378	Tamassia Bruno	2-12-1915	Quistello	Mantova	Dottori commercialisti
379	Tamburro Giuseppe	6- 3-1930	San Severo	Milano	Non iscritto
380	Tazzari Diego	9-11-1942	Bologna	Rozzano	Ragionieri
381	Terranova Giuseppe	24- 3-1935	Modica	Modica	Dottori commercialisti
382	Tersigni Giuseppe	4-10-1943	Sora	Sora	Non iscritto
383	Testa Antonio	22-11-1921	Napoli	Genova	Non iscritto
384	Tibaldi Maurizio	21- 4-1938	Roma	Roma	Ragionieri
385	Tiburzi Marcello	8 6-1917	Roma	Roma	Dottori commercialisti
386	Tiezzi Antonio	18- 9-1946	Vignola	Bologna	Dottori commercialisti
387	Tognetti Gianfranco	23- 6-1940	Isola della Scala	Isola della Scala	Dottori commercialisti
388	Tolaini Ugo	28-10-1940	Carrara	Carrara	Ragionieri
389	Tondini Clemente	14- 4-1938	Jerago	Jerago	Dottori commercialisti
390	Toso Michele	26- 8-1927	Villafranca	Mondovì	Ragionieri
391	Tremolada Mariadele	24- 1-1947	Lissone	Muggiò	Ragionieri
392	Trinchieri Angelo	21- 5-1914	Milano	Milano	Non iscritto
393	Trombetti Gianfranco	8-10-1944	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
394	Trovati Gian Piero	27- 6-1935	Racconigi	Torino	Ragionieri
395	Turco Gino	26- 4-1923	S. Demetrio nei Vestini	Brescia	Non iscritto
396	Vaglienti Claudio	1- 6-1945	Milano	Milano	Dottori commercialisti
397	Valas Vladimiro	18- 3-1941	Specchia	Torino	Dottori commercialisti
398	Valenti Mario	21- 7-1943	Agrigento	Brescia	Dottori commercialisti
399	Valentini Piero	15- 8-1939	Morrovalle	Civitanova Marche	Dottori commercialisti
400	Valentino Saverio	29- 4-1930	Palermo	Palermo	Ragionieri
401	Valentino Vincenzo	14- 4-1921	S. Severo	Ancona	Dottori commercialisti
402	Varetti Alberto	21- 3-1940	Lucca	Lucca	Dottori commercialisti
403	Vassallo Giovanni	21- 9-1943	Padova	Venezia	Dottori commercialisti
404	Vecchia Antonio	2-10-1941	Padova	Padova	Ragionieri
405	Vella Sebastiano	4- 8-1921	Campobello di Licata	Crema	Non iscritto
406	Vellata Gian Rocco	10- 6-1934	Galliate	Galliate	Avvocati
407	Ventura Achille	9- 2-1931	Casalbuttano	Cremona	Veterinari
408	Verderi Alberto	17- 8-1941	Parma	Parma	Dottori commercialisti
409	Verga Francesco	25- 7-1934	Palermo	Casarile	Non iscritto
410	Verolino Giovanni	8- 5-1911	Napoli	Napoli	Non iscritto
411	Vigneri Aldo	8- 8-1921	Palermo	Palermo	Avvocati (elenco speciale)
412	Vignoli Sergio	13- 2-1931	Villafranca Lunigiana	Milano	Non iscritto
413	Villa Giulio	16- 8-1940	Ornago	Monza	Dottori commercialisti
414	Viclani Elio	10- 1-1928	Roma	Roma	Non iscritto
415	Vitali Felice	11- 6-1937	Viareggio	Milano	Dottori commercialisti
416	Vitelli Giuseppe	4-10-1920	Napoli	Napoli	Agronomi
417	Vozza Antonio	12-12-1929	Torino	Torino	Non iscritto
418	Zanini Bruno	5- 9-1935	Alessandria d'Egitto	Valdagno	Non iscritto
419	Zizza Angelo	5- 4-1937	Tropea	Lamezia Terme	Dottori commercialisti
420	Zois Fulvio	1- 7-1922	Bergamo	Roma	Dottori commercialisti (elenco speciale)
421	Zucca Carlo	13-10-1931	Piacenza	Piacenza	Dottori commercialisti
422	Zucchelli Riccardo	21- 1-1932	Binasco	Salerno	Dottori commercialisti

(5101)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Latina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 29 settembre 1976, numero 82787, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 770 sito in comune di Latina, riportato al catasto del comune stesso al foglio n. 168 confinante con i mappali numeri 505, 510, 506, 504, 518, 522, 519, 523, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(5225)

Trasferimento alla regione Lombardia delle funzioni di vigilanza e tutela dell'istituto superiore lattiero-caseario di Mantova.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1977 le funzioni di vigilanza e tutela dell'istituto superiore lattiero-caseario di Mantova, esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, vengono trasferite alla regione a statuto ordinario Lombardia, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972.

(5224)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'aggiornamento dell'analisi batteriologica dell'acqua minerale « Levissima »

Con decreto 2 marzo 1977, n. 1610, la S.p.a. Fonti Levissima, in Valdisotto (Sondrio), frazione Cepina, è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale denominata « Levissima » di cui ai decreti ministeriali 6 novembre 1975, n. 1553 e 5 ottobre 1976, n. 1592, i risultati dell'analisi batteriologica aggiornata, sia per quanto riguarda i contenitori in vetro che i contenitori in materiale plastico a base di cloruro di polivinile.

(5113)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « S. Giorgio » in recipienti della capacità convenzionale di litri due e a contrassegnare i recipienti con stampati accessori.

Con decreto 2 marzo 1977, n. 1609, la S.p.a. Sarda acque minerali, in Siliqua (Cagliari), è stata autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale denominata « S. Giorgio » di cui ai decreti ministeriali 10 novembre 1967, n. 931 e 5 agosto 1969, n. 1052, anche in recipienti della capacità di due litri.

Inoltre, la predetta società è stata autorizzata a contrassegnare i recipienti di tutte le capacità autorizzate, con stampati accessori, consistenti in bollini di spalla.

Al decreto sono allegati esemplari dei suddetti stampati accessori.

(5112)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971

Il 14 dicembre 1976 ha avuto luogo a Parigi, presso il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) il deposito dello strumento di ratifica della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale sopratutto come habitat degli uccelli acquatici adottata a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976.

Con lo strumento di ratifica è stata depositata, ai sensi dell'art. 2 par. 4 della convenzione stessa, la sottoelencata lista delle 18 zone designate dall'Italia da inserire nell'elenco delle zone umide d'importanza internazionale:

Nome della località	Regione	Provincia	Comune	Sup. Ha
1) Lago di Mezzola	Lombardia	Sondrio	Verceia e Novate Mezzola	1.086
2) Vincheto di Cellarda	Veneto	Belluno	Feltre	99
3) Sacca di Bellocchio	Emilia	Ravenna	Ravenna	223
4) Valle Santa	Emilia	Ferrara	Argenta	261
5) Punte Alberete	Emilia	Ravenna	Ravenna	480
6) Palude di Colfiorito	Umbria	Perugia	Foligno	157
7) Stagni di Bolgheri	Toscana	Livorno	Castagneto Carducci	562
8) Laguna di Orbetello (parte della laguna settentrionale)	Toscana	Grosseto	Orbetello	887
9) Lago di Burano	Toscana	Grosseto	Capalbio	410
10) Lago di Nazzano	Lazio	Roma	Nazzano	265
11) Lago di Fogliano	Lazio	Latina	Latina	395
12) Lago di Monaci	Lazio	Latina	Sabaudia	94
13) Lago di Caprolace	Lazio	Latina	Sabaudia	229
14) Lago di Sabaudia	Lazio	Latina	Sabaudia	1.474
15) Lago di Barrea	Abruzzo	L'Aquila	Villetta Barrea	303
16) Stagno di S'Ena Arrubia	Sardegna	Oristano	Arborea	300
17) Stagno di Molentargius	Sardegna	Cagliari	Cagliari e Quartu S. Elena	1.401
18) Saline di Macchiareddu	Sardegna	Cagliari	Cagliari	3.363

Nota: Le voci per le quali è indicata una superficie superiore a quella dell'entità geografica (lago, stagno, ecc.) dalla quale la zona umida ha preso il nome, comprendono zone adiacenti all'entità geografica stessa.

La convenzione è entrata in vigore per l'Italia, ai sensi dell'art. 10, par. 2, il 14 aprile 1977.

(3943)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

Corso dei cambi dell'11 maggio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	886,45	886,45	886,60	886,45	886,40	886,40	886,55	886,45	886,45	886,45
Dollaro canadese	845,80	845,80	845,75	845,80	844,75	845,75	845,95	845,80	845,80	845,80
Franco svizzero	350,62	350,62	350,50	350,62	350,65	350,15	350,67	350,62	350,62	350,60
Corona danese	147,86	147,86	147,80	147,86	147,85	147,85	147,90	147,86	147,86	147,85
Corona norvegese	167,85	167,85	167,95	167,85	167,50	167,82	167,90	167,85	167,85	167,85
Corona svedese	203,30	203,30	203,30	203,30	203,30	203,30	203,32	203,30	203,30	203,30
Fiorino olandese	358,64	358,64	358,70	358,64	358,85	358,65	358,80	358,64	358,64	358,65
Franco belga	24,458	24,458	24,46	24,458	24,45	24,45	24,46	24,458	24,458	24,45
Franco francese	178,71	178,71	178,80	178,71	178,72	178,70	178,7550	178,71	178,71	178,70
Lira sterlina	1524,40	1524,40	1524,95	1524,40	1524,25	1524,35	1524,70	1524,40	1524,40	1524,40
Marco germanico	373,75	373,75	374 —	373,75	374 —	373,75	373,92	373,75	373,75	373,75
Scellino austriaco	52,602	52,602	52,60	52,602	52,60	52,60	52,63	52,602	52,602	52,60
Escudo portoghese	22,945	22,945	22,92	22,945	22,93	22,92	22,95	22,945	22,945	22,95
Peseta spagnola	12,859	12,859	12,86	12,859	12,85	12,85	12,8590	12,859	12,859	12,85
Yen giapponese	3,19	3,19	3,20	3,19	3,191	3,19	3,1930	3,19	3,19	3,20

Media dei titoli dell'11 maggio 1977

Rendita 5% 1935	79,775
Redimibile 3,50% 1934	99,050
» 3,50% (Ricostruzione)	87,300
» 5% (Ricostruzione)	99,750
» 5% (Riforma fondiaria)	97,775
» 5% (Città di Trieste)	91,325
» 5% (Beni esteri)	90,625
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	80,250
» 5,50% » » 1968-83	77,950
» 5,50% » » 1969-84	75,300
» 6% » » 1970-85	77,075
» 6% » » 1971-86	76,025
» 6% » » 1972-87	75,450
» 9% » » 1975-90	82,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	82,500
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978)	92,425
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	87,200
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	80,625
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	75,650
» poliennali 7% 1978	93,950
» » 9% 1979 (1ª emissione)	90,425
» » 9% 1979 (2ª emissione)	89,025
» » 9% 1980	87,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 maggio 1977

Dollaro USA	886,50
Dollaro canadese	845,875
Franco svizzero	350,645
Corona danese	147,88
Corona norvegese	167,875
Corona svedese	203,31
Fiorino olandese	358,72
Franco belga	24,459
Franco francese	178,732
Lira sterlina	1524,55
Marco germanico	373,835
Scellino austriaco	52,616
Escudo portoghese	22,927
Peseta spagnola	12,859
Yen giapponese	3,191

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano di zona del comune di Rossiglione

Con decreto del presidente della giunta regionale 24 febbraio 1977, n. 489, è stato approvato, in variante al programma di fabbricazione vigente e con la prescrizione ivi indicata, il piano di zona per l'edilizia economica e popolare in località Raviolo del comune di Rossiglione (Genova), adottato con deliberazione consiliare 23 luglio 1976, n. 11.

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5054)

Approvazione del piano di zona del comune di Genova

Con decreto del presidente della giunta regionale 31 dicembre 1976, n. 3439, è stato approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni ivi indicate, il piano delle zone per l'edilizia economica e popolare relativo al comprensorio di S. Eusebio del comune di Genova, adottato con deliberazione della giunta municipale 7 agosto 1975, n. 2010, dando atto che lo stesso comporta la variante ivi specificata al vigente piano regolatore generale.

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4363)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Rovigo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Rovigo;

Visti i decreti ministeriali in data 26 luglio 1976 e 11 marzo 1977 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Rovigo, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Campanozzi Michele	punti	98,000	su 132
2.	De Negri Errico	»	88,568	»
3.	Pettinicchio Matteo	»	87,750	»
4.	Ciliberto Luigi	»	87,500	»
5.	Marassi Fulvio	»	85,782	»
6.	Martino Arcadio	»	85,439	»
7.	Pianalto Gelindo	»	82,556	»
8.	Vitale Giovanni	»	82,319	»
9.	La Placa Cataldo	»	81,944	»
10.	Tamburrano Nicola	»	79,901	»
11.	Pacifici Luigi	»	78,877	»
12.	Bartalena Valentino	»	78,594	»
13.	Zaccardi Leonzio	»	78,518	»
14.	Porcile Luciano	»	78,000	»
15.	Campi Paolo	»	77,412	»
16.	Laurenza Giovanni	»	77,336	»
17.	De Pascale Mario	»	77,018	»
18.	Cerminara Luigi	»	76,622	»
19.	Florio Pietro	»	76,193	»
20.	Giglio Francesco	»	76,075	»
21.	Tarella Domenico	»	75,313	»
22.	Panuccio Rocco	»	75,079	»
23.	Marrapodi Luigi	»	74,806	»
24.	Imboldi Rocco Emilio	»	74,166	»
25.	Lunghi Gaetano	»	73,667	»
26.	Mugnaini Piero	»	73,183	»
27.	Centonze Gaspare	»	72,840	»
28.	Mele Marcello	»	71,870	»
29.	Mazzella Claudio	»	71,813	»
30.	Pavia Aldo	»	70,648	»
31.	Amorese Arturo	»	70,232	»
32.	Ballarotto Oliviero	»	70,186	»
33.	Carusi Agostino	»	70,109	»
34.	Labriola Antonio	»	70,100	»
35.	Ricotta Giovanni	»	69,822	»
36.	Circosta Lorenzo	»	69,676	»
37.	Armocida Elio	»	69,556	»
38.	Di Gilio Vito	»	69,103	»
39.	Recchia Ezio	»	68,927	»
40.	Cresta Primo	»	68,588	»
41.	Sanna Francesco	»	68,077	»
42.	Alfano Antonio	»	67,947	»
43.	Cremonesi Spartaco	»	67,833	»
44.	Pompeo Luigi	»	67,650	»
45.	Sorbo Giuseppe	»	67,476	»
46.	Ciccone Saverio	»	67,463	»
47.	Augurio Garibaldi	»	66,983	»
48.	Patriarca Emilio	»	66,933	»
49.	Visone Aniello	»	66,845	»
50.	Ferraro Calogero	»	66,463	»
51.	Liberti Gennaro	»	66,408	»
52.	Indellicati Giovanni	»	66,366	»
53.	Bianchini Virginio	punti	65,984	su 132
54.	Colavolpe Antonio	»	65,837	»
55.	Torretta Carlo	»	65,791	»
56.	Bondioni Pietro	»	65,752	»
57.	Matteucci Gino	»	65,738	»
58.	Falciglia Antonino	»	65,652	»
59.	Mangione Francesco	»	65,595	»
60.	Passaretti Umberto	»	65,360	»
61.	Ventrella Giuseppe	»	65,260	»
62.	Bova Antonino	»	64,900	»
63.	Bartalena Piero	»	64,639	»
64.	La Scala Senzio	»	64,634	»
65.	Zagordo Cosimo	»	63,778	»
66.	Chindamo Giuseppe	»	63,547	»
67.	Rapetti Andrea	»	63,502	»
68.	Pesente Elio	»	63,326	»
69.	Narducci Fiorenzo	»	62,948	»
70.	Bellotoma Giovanni	»	62,899	»
71.	Guido Pasquale	»	62,598	»
72.	Cifarelli Lorenzo	»	62,579	»
73.	Marconi Giuseppe	»	62,472	»
74.	Gabusi Giovambattista	»	62,198	»
75.	Trullo Antonio	»	62,032	»
76.	Lo Martire Stelio	»	61,997	»
77.	Mastrogiovanni Mario	»	61,750	»
78.	Casamento Teodoro	»	61,488	»
79.	Amorelli Giuseppe	»	60,866	»
80.	Ugatti Enzo	»	59,748	»
81.	Ceola Mario	»	58,862	»
82.	Zaffanella Aldo	»	57,538	»
83.	Gigliotti Giovanni	»	57,472	»
84.	Di Cristofaro Giamberardino	»	57,016	»
85.	Cavalli Costantino (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	57,000	»
86.	Malanga Lorenzo	»	57,000	»
87.	Tinti Geltrudino	»	56,766	»
88.	Callipo Gaetano	»	56,613	»
89.	Magoni Beniamino	»	56,599	»
90.	Santoro Pasquale	»	55,760	»
91.	Ladogana Raffaele	»	55,532	»
92.	Patriarca Mario	»	55,520	»
93.	La Placa Vittorio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	55,232	»
94.	Rachele Gregorio	»	55,232	»
95.	Liotti Francesco	»	54,666	»
96.	Abatecola Giovanni	»	54,545	»
97.	Famiglietti Mario	»	53,866	»
98.	Lo Iodice Michele	»	53,840	»
99.	Aprile Pietro Maria	»	53,800	»
100.	Sanna Pio	»	53,766	»
101.	Bruno Carmelo	»	53,500	»
102.	Pianeselli Lamberto	»	53,353	»
103.	Notargiacomo Manlio	»	52,666	»
104.	Triarico Ennio	»	52,366	»
105.	Ciraolo Giovanni	»	52,333	»
106.	Spiezia Giovanni	»	51,866	»
107.	Goria Marziale	»	50,472	»
108.	Tozzi Giuseppe	»	48,016	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1977

p. *Il Ministro*: Darida

(4184)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Oristano

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 marzo 1976 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Oristano;

Visti i decreti ministeriali in data 22 luglio 1976 e 22 marzo 1977 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Oristano, nell'ordine appresso indicato:

1. Martino Arcadio	punti	86,189	su 132
2. Vitale Giovanni	»	82,319	»
3. Zaccardi Leonzio	»	80,018	»
4. Avolio Raffaele	»	80,000	»
5. Porcile Luciano	»	79,000	»
6. Giglio Francesco	»	78,575	»
7. Laurenza Giovanni	»	77,336	»
8. Florio Pietro	»	77,193	»
9. De Pascale Mario	»	77,018	»
10. Tarella Domenico	»	75,313	»
11. Panuccio Rocco	»	75,079	»
12. Coco Vincenzo	»	75,071	»
13. Marrapodi Luigi	»	74,806	»
14. Imboldi Rocco Emilio	»	74,166	»
15. Conte Antonio	»	72,835	»
16. Amorese Arturo	»	70,232	»
17. Carusi Agostino	»	70,109	»
18. Labriola Antonio	»	70,100	»
19. Ricotta Giovanni	»	69,822	»
20. Di Gilio Vito	»	69,603	»
21. Armocida Elio	»	69,556	»
22. Sanna Francesco	»	69,077	»
23. Alfano Antonio	»	68,947	»
24. Recchia Ezio	»	68,927	»
25. Cresta Primo	»	68,588	»
26. Bova Antonino	»	67,400	»
27. Patriarca Emilio	»	66,933	»
28. Visone Aniello	»	66,845	»
29. Mangione Francesco	»	66,595	»
30. Ventrella Giuseppe	»	66,260	»
31. Marcucci Pasquale	»	66,220	»
32. Bianchini Virginio	»	65,984	»
33. Colavolpe Antonio	»	65,837	»
34. Falciglia Antonino	»	65,652	»
35. Passaretti Umberto	»	65,360	»
36. Pesente Elio	»	64,326	»
37. Zagordo Cosimo	»	63,778	»
38. Trullo Antonio	»	63,032	»
39. Bellotoma Giovanni	»	62,899	»
40. Lo Martire Stelio	»	61,997	»
41. Mastrogiovanni Mario	»	61,750	»
42. Casamento Teodoro	»	61,488	»
43. Trotta Carmine	»	61,060	»
44. Molinaroli Felice	»	60,620	»
45. Fenu Italo	»	60,190	»
46. Mura Francesco	»	59,822	»
47. Gammaldi Mario	»	59,600	»
48. Faedda Silvio	»	59,000	»
49. Ceola Mario	»	58,862	»
50. Ugatti Enzo	»	58,748	»
51. Saladino Giovanni	»	57,932	»
52. Magoni Beniamino	»	57,599	»
53. Gigliotti Giovanni	»	57,472	»
54. Di Cristofaro Giamberardino	»	57,016	»
55. Malanga Lorenzo	»	57,000	»
56. Tinti Geltrudino	»	56,766	»
57. Callipo Gaetano	»	56,613	»
58. Famiglietti Giuseppe	»	56,059	»
59. Muriana Giuseppe	»	55,772	»
60. Santoro Pasquale	»	55,760	»
61. Patriarca Mario	»	55,520	»
62. Abatecola Giovanni	»	54,545	»
63. Sanna Pio	»	53,766	»
64. Bruno Carmelo	»	53,500	»
65. Notargiacomo Manlio	»	52,666	»
66. Scrudato Salvatore	»	52,132	»
67. Spiezia Giovanni	»	51,866	»
68. Goria Marziale	»	50,472	»
69. Tozzi Giuseppe	»	48,016	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(4183)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Alessandria

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Alessandria;

Visti i decreti ministeriali in data 22 luglio 1976 e 14 febbraio 1977 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Alessandria nell'ordine appresso indicato:

1. Campanozzi Michele	punti	98,000	su 132
2. Di Stilo Rocco Orlando	»	90,110	»
3. De Negri Errico	»	88,568	»
4. Pettinicchio Matteo	»	87,750	»
5. Marassi Fulvio	»	85,782	»
6. Martino Arcadio	»	84,939	»
7. Vitale Giovanni	»	82,319	»
8. La Placa Cataldo	»	81,944	»
9. Tamburrano Nicola	»	79,901	»
10. Pacifici Luigi	»	78,877	»
11. Bartalena Valentino	»	78,594	»
12. Zaccardi Leonzio	»	78,518	»
13. Pace Delio	»	78,088	»
14. Porcile Luciano	»	78,000	»
15. Laurenza Giovanni	»	77,336	»
16. Campi Paolo	»	77,322	»
17. De Pascale Mario	»	77,018	»
18. Cerminara Luigi	»	76,622	»
19. Florio Pietro	»	76,193	»
20. Giglio Francesco	»	76,075	»
21. De Stefano Vincenzo	»	75,545	»
22. Tarella Domenico	»	75,313	»
23. Panuccio Rocco	»	75,079	»
24. Marrapodi Luigi	»	74,806	»
25. Lagorio Briano	»	74,500	»
26. Imboldi Rocco Emilio	»	74,166	»
27. Ventriglia Giovanni	»	74,004	»
28. Centonze Gaspare	»	72,840	»
29. Filippi Davide	»	71,275	»
30. Mazzella Claudio	»	70,813	»
31. Pavia Aldo	»	70,648	»
32. Amorese Arturo	»	70,232	»
33. Mazzini Libero	»	70,189	»
34. Carusi Agostino	»	70,109	»
35. Di Gilio Vito	»	70,103	»
36. Labriola Antonio	»	70,100	»
37. Ricotta Giovanni	»	69,822	»
38. Ferrari Pietro	»	69,796	»
39. Circosta Lorenzo	»	69,676	»
40. Armocida Elio	»	69,556	»
41. Ballarotto Oliviero	»	69,186	»
42. Recchia Ezio	»	68,927	»
43. Cresta Primo	»	68,588	»
44. Buccheri Ugo	»	68,550	»
45. Sanna Francesco	»	68,077	»
46. Alfano Antonio	»	67,947	»
47. Cremonesi Spartaco	»	67,833	»
48. Pompeo Luigi	»	67,650	»
49. Inversi Domenico	»	67,642	»
50. Sorbo Giuseppe	»	67,476	»
51. Agnoli Mario	»	67,095	»
52. Patriarca Emilio	»	66,933	»
53. Visone Aniello	»	66,845	»
54. Colavolpe Antonio	»	66,837	»
55. Mangione Francesco	»	66,595	»
56. Ferraro Calogero	»	66,463	»
57. Stenghele Giuseppe	»	66,462	»
58. Liberti Gennaro	»	66,408	»
59. Indellicati Giovanni	»	66,366	»
60. Bianchini Virginio	»	65,984	»
61. Augurio Garibaldi	»	65,983	»

62. Bondioni Pietro	punti	65,752	su 132
63. Matteucci Gino	»	65,738	»
64. Passaretti Umberto	»	65,360	»
65. Belleri Giacomo	»	65,293	»
66. Ventrella Giuseppe	»	65,260	»
67. Falciglia Antonino	»	65,152	»
68. Gianfranchi Cleto	»	64,832	»
69. Monti Giovanni	»	64,816	»
70. Bova Antonino	»	63,900	»
71. Zagordo Cosimo	»	63,778	»
72. Bartalena Piero	»	63,639	»
73. Rapetti Andrea	»	63,502	»
74. Pesente Elio	»	63,326	»
75. Narducci Fiorenzo	»	62,948	»
76. Guido Pasquale	»	62,598	»
77. Cifarelli Lorenzo	»	62,579	»
78. Chindamo Giuseppe	»	62,547	»
79. Marconi Giuseppe	»	62,472	»
80. Barbero Angelo	»	62,450	»
81. Gabusi Giovambattista	»	62,198	»
82. Trullo Antonio	»	62,032	»
83. Lo Martire Stelio	»	61,997	»
84. Bellotoma Giovanni	»	61,899	»
85. Matrogiovanni Mario	»	61,750	»
86. Barisone Giacomo	»	61,732	»
87. Casamento Teodoro	»	61,488	»
88. Rughoni Otello	»	61,119	»
89. Amorelli Giuseppe	»	60,866	»
90. Garofalo Alfonso	»	60,839	»
91. Molinaroli Felice	»	60,620	»
92. Pietrasanta Francesco	»	59,870	»
93. Belletti Mario	»	58,866	»
94. Ventimiglia Gaetano	»	58,865	»
95. Ceola Mario	»	58,862	»
96. Ugatti Enzo	»	58,748	»
97. Sancilio Cosmo	»	58,073	»
98. Saladino Giovanni	»	57,932	»
99. Nitti Gabriele	»	57,905	»
100. Zaffanella Aldo	»	57,538	»
101. Ipprio Ilario	»	57,480	»
102. Gigliotti Giovanni	»	57,472	»
103. Camporesi Vittorio	»	57,466	»
104. Rapetti Luciano	»	57,216	»
105. Di Cristofaro Giamberardino	»	57,016	»
106. Cavalli Costantino	»	57,000	»
107. Mura Francesco	»	56,822	»
108. Callipo Gaetano	»	56,613	»
109. Magoni Beniamino	»	56,599	»
110. Graziani Franco	»	55,866	»
111. Muriana Giuseppe	»	55,772	»
112. Tinti Geltrudino	»	55,766	»
113. Santoro Pasquale	»	55,760	»
114. Patriarca Mario	»	55,520	»
115. Caccavalle Antonio	»	55,269	»
116. Rachele Gregorio	»	55,232	»
117. Liotti Francesco	»	54,666	»
118. Abatecola Giovanni	»	54,545	»
119. Glori Italico	»	54,530	»
120. La Placa Vittorio	»	54,232	»
121. Famiglietti Mario	»	53,866	»
122. Lo Iodice Michele	»	53,840	»
123. Aprile Pietro Maria	»	53,800	»
124. Bruno Carmelo	»	53,500	»
125. Sanna Pio	»	52,766	»
126. Notargiacomo Manlio	»	52,666	»
127. Triarico Ennio	»	52,366	»
128. Ciraolo Giovanni	»	52,333	»
129. Spiezia Giovanni	»	51,866	»
130. Goria Marziale	»	50,472	»
131. Tozzi Giuseppe	»	48,016	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(4181)

OSPEDALE « S. MARIA BIANCA » DI MIRANDOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mirandola (Modena).

(5130)

OSPEDALE ODONTOIATRICO E STOMATOLOGICO « G. EASTMAN » DI ROMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia e fisioterapia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali dell'ente in Roma.

(5135)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI LECCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto neurochirurgo;
un posto di aiuto cardiologo;
un posto di aiuto dirigente del servizio di neurofisiopatologia;
un posto di assistente nefrologo;
un posto di assistente di chirurgia generale (prima divisione);
un posto di assistente ortopedico-traumatologo;
un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica;
due posti di assistente pediatra;
due posti di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Lecco (Como).

(5132)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771300)